



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



**CODICE DEONTOLOGICO
DEGLI **INGEGNERI ITALIANI****

2014

CODICE DEONTOLOGICO

PREMESSE

Gli iscritti all'albo degli ingegneri del territorio nazionale hanno coscienza che l'attività dell'ingegnere è una risorsa che deve essere tutelata e che implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell'ambiente ed è decisiva per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile e per la sicurezza, il benessere delle persone, il corretto utilizzo delle risorse e la qualità della vita.

Sono consapevoli che, per raggiungere nel modo migliore tali obiettivi, sono tenuti costantemente a migliorare le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, indipendentemente dalla loro posizione e dal ruolo ricoperto nell'attività lavorativa e nell'ambito professionale.

Sono altresì consapevoli che è dovere deontologico primario dell'ingegnere svolgere la professione in aderenza ai principi costituzionali ed alla legge, sottrarsi ad ogni forma di condizionamento diretto od indiretto che possa alterare il corretto esercizio dell'attività professionale e, in caso di calamità, rendere disponibili le proprie competenze coordinandosi con le strutture preposte alla gestione delle emergenze presenti nel territorio.

Sulla base di tali principi, in osservanza alla legge fondamentale ed in particolar modo ai seguenti articoli della Costituzione:

- art. 4, comma 2: *“ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*,
- art. 9: *“la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”*,
- art. 41, commi 1-2: *“l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”*,

stabil

iscono liberamente di approvare il seguente Codice Deontologico, che dovrà essere rispettato e fatto rispettare da tutti gli iscritti, anche operando al di fuori degli ambiti nazionali al fine di garantire il rigoroso rispetto dei valori di legalità e responsabilità sociale, a tutela della dignità e del decoro della professione.

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI ITALIANI

CAPO I PARTE GENERALE

Art. 1 – Principi generali

- 1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e regolamenti emanati dallo Stato e/o da suoi organi, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario.
- 1.2 Le prestazioni professionali dell'ingegnere devono essere svolte tenendo conto della tutela della vita e della salute dell'uomo.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

- 2.1 Le presenti norme si applicano agli iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell'albo, in qualunque forma gli stessi svolgano l'attività di ingegnere e sono finalizzate alla tutela dei valori e interessi generali connessi all'esercizio professionale e del decoro della professione.
- 2.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia è impegnato a rispettare e far rispettare il presente Codice Deontologico, anche se cittadino di altro Stato ed anche nel caso di prestazioni transfrontaliere occasionali temporanee.
- 2.3 Il rispetto delle presenti norme é dovuto anche per prestazioni rese all'estero, unitamente al rispetto delle norme etico-deontologiche vigenti nel paese in cui viene svolta la prestazione professionale.

CAPO II DOVERI GENERALI

Art. 3 - Doveri dell'ingegnere

- 3.1 L'ingegnere sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione.
- 3.2 L'ingegnere accetta le responsabilità connesse ai propri compiti e dà garanzia di poter rispondere degli atti professionali svolti.
- 3.3 L'ingegnere deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione.
- 3.4 L'ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.

3.5 Costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale e/o previdenziale definitivamente accertata.

Art. 4 - Correttezza

- 4.1 L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti.
- 4.2 L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.
- 4.3 Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'ingegnere che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di ingegnere o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.
- 4.4 Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall'ingegnere deve essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.
- 4.5 L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.
- 4.6 L'ingegnere non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio.
- 4.7 L'ingegnere verifica preliminarmente la correttezza e la legittimità dell'attività professionale e rifiuta di formulare offerte, accettare incarichi o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime e palesemente incompatibili coi principi di liceità, moralità, efficienza e qualità.

Art. 5 - Legalità

- 5.1 Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento di attività professionale in mancanza di titolo in settori o sezioni diversi da quelli di competenza o in periodo di sospensione.
- 5.2 Il comportamento dell'ingegnere che certifica, dichiara o attesta la falsa esistenza di requisiti e/o presupposti per la legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi costituisce violazione disciplinare.

- 5.3 Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.

Art. 6 - Riservatezza

- 6.1 L'ingegnere deve mantenere il segreto professionale sulle informazioni assunte nell'esecuzione dell'incarico professionale.
- 6.2 L'ingegnere è tenuto a garantire le condizioni per il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale.

Art. 7 - Formazione e aggiornamento

- 7.1 L'ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell'arte della cultura professionale.
- 7.2 L'ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge.

Art. 8 - Assicurazione professionale

- 8.1 Nei casi previsti dalla legge l'ingegnere, a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
- 8.2 L'ingegnere, al momento dell'assunzione dell'incarico, è tenuto a rendere noti al committente gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.

Art. 9 - Pubblicità informativa

- 9.1 La pubblicità deve rispettare la dignità ed il decoro della professione, deve essere finalizzata alla informazione relativamente ai servizi offerti dal professionista e può riguardare l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli posseduti, la struttura dello studio ed i compensi richiesti per le varie prestazioni.
- 9.2 Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie.

Art. 10 - Rapporti con il committente

10.1 L'ingegnere deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e informare la propria attività ai principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto.

Art. 11 - Incarichi e compensi

11.1 L'ingegnere al momento dell'affidamento dell'incarico deve definire con chiarezza i termini dell'incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all'incarico stesso.

11.2 L'ingegnere è tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l'entità della variazione.

11.3 La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi.

11.4 L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.

11.5 Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.

Art. 12 - Svolgimento delle prestazioni

12.1 L'incarico professionale deve essere svolto compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente.

12.2 L'ingegnere deve informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere durante lo svolgimento della prestazione.

12.3 L'ingegnere deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o di rinuncia all'incarico, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso.

12.4 L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

12.5 L'ingegnere è tenuto a consegnare al committente i documenti dallo stesso ricevuti o necessari all'espletamento dell'incarico nei termini pattuiti, quando quest'ultimo ne faccia richiesta.

CAPO III RAPPORTI INTERNI

Art. 13 - Rapporti con colleghi e altri professionisti

- 13.1 L'ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.
- 13.2 Costituisce infrazione alla regola deontologica l'utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi.
- 13.3 L'ingegnere deve astenersi dal porre in essere azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti.
- 13.4 L'ingegnere non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un incarico un altro ingegnere o altro tecnico, già incaricato per una specifica prestazione.
- 13.5 L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell'incarico per iscritto; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e il Consiglio dell'Ordine.
- 13.6 In caso di subentro ad altri professionisti in un incarico l'ingegnere subentrante deve fare in modo di non arrecare danni alla committenza ed al collega a cui subentra.
- 13.7 L'ingegnere sostituito deve adoperarsi affinché la successione del mandato avvenga senza danni per il committente, fornendo al nuovo professionista tutti gli elementi per permettergli la prosecuzione dell'incarico.
- 13.8 L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente a più professionisti, in forma collegiale o in gruppo, solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.
- 13.9 L'ingegnere collabora e supporta, ove richiesto, i colleghi che subiscono pressioni lesive della loro dignità personale e della categoria

Art. 14 - Rapporti con collaboratori

- 14.1 L'ingegnere può ricorrere sotto la propria direzione e responsabilità a collaboratori e, più in generale, all'utilizzazione di una organizzazione stabile.
- 14.2 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima correttezza.

- 14.3 L'ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l'ingegnere copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.
- 14.4 L'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.
- 14.5 L'ingegnere deve improntare il rapporto con collaboratori e tirocinanti alla massima chiarezza e trasparenza.
- 14.6 Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, l'ingegnere è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro e compensi adeguati.
- 14.7 Nei rapporti con i tirocinanti, l'ingegnere è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche.
- 14.8 Parimenti l'ingegnere tirocinante deve improntare il rapporto con il professionista, presso il quale svolge il tirocinio, alla massima correttezza, astenendosi dal porre in essere qualsiasi atto o condotta diretti ad acquisire in proprio i clienti dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.

Art. 15 - Concorrenza

- 15.1 La concorrenza è libera e deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche secondo i principi fissati dalla normativa e dall'ordinamento comunitario.
- 15.2 L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.
- 15.3 E' sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l'ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione.
- 15.4 L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:
1. critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
 2. attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;
 3. attribuzione a se stessi del risultato della prestazione professionale di altro professionista;

4. utilizzazione della propria posizione o delle proprie conoscenze presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;
5. partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto del concorso;
6. abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.

Art. 16 - Attività in forma associativa o societaria

- 16.1 Nel caso in cui l'attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.
- 16.2 Gli ingegneri che intendono esercitare l'attività in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire per iscritto i termini dei reciproci impegni e la durata del rapporto professionale e, nel caso di incarichi congiunti, devono rispettare i campi e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo ed a dichiarare tali limiti sin dall'inizio della collaborazione
- 16.3 Nel caso di associazione professionale é disciplinarmente responsabile soltanto l'ingegnere o gli ingegneri a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.
- 16.4 La forma dell'esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall'operato dell'ingegnere nei confronti della committenza e della collettività. Del comportamento dell'ingegnere nell'ambito dell'attività della società di cui è socio, risponde deontologicamente anche la società iscritta all'Albo.

CAPO IV RAPPORTI ESTERNI

Art. 17 – Rapporti con le istituzioni

- 17.1 L'ingegnere deve astenersi dall'avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione retribuita dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati.
- 17.2 L'ingegnere che sia in rapporti di parentela, familiarità o frequentazione con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni deve astenersi dal vantare tale rapporto al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale.
- 17.3 L'ingegnere che assume cariche istituzionali, o sia nominato in una commissione o giuria, deve svolgere il proprio mandato evitando qualsiasi abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé o per altri; non deve, inoltre, vantare tale incarico al fine di trarre

utilità nella propria attività professionale. Nello stesso modo, ove sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici, non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri derivanti da tale circostanza.

Art. 18 - Rapporti con la collettività

18.1 La L'ingegnere é personalmente responsabile della propria opera nei confronti della committenza e la sua attività professionale deve essere svolta tenendo conto preminentemente della tutela della collettività.

Art. 19 - Rapporti con il territorio

19.1 L'ingegnere nell'esercizio della propria attività cerca soluzioni ai problemi a lui posti, che siano compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile, mirando alla massima valorizzazione delle risorse naturali, al minimo consumo del territorio e al minimo spreco delle fonti energetiche.

19.2 Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecare all'ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

19.3 L'ingegnere non può progettare o dirigere opere abusive o difformi alle norme e regolamenti vigenti.

CAPO V RAPPORTI CON L'ORDINE

Art. 20 – Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno

20.1 L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.

20.2 L'ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti dell'Ordine.

20.3 L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

20.4 L'ingegnere che abbia ricevuto una nomina a seguito di una segnalazione da parte dell'Ordine, della Consulta/Federazione o del CNI, deve:

- a) comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza su segnalazione dello stesso o di altri organismi;

- b) svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
- c) accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o da altro organismo nominante;
- d) prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell'Ordine con sollecitudine la violazione di norme deontologiche, delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto;
- e) presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno assunto;
- f) controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.

CAPO VI INCOMPATIBILITA'

Art. 21 – Incompatibilità

- 21.1 L'ingegnere non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro siano in contrasto con i suoi doveri professionali.
- 21.2 Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali nel caso di partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente.
- 21.3 Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, l'ingegnere che rediga o abbia redatto un Piano di Governo del Territorio, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d'attuazione deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico. Il periodo di tempo di incompatibilità deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.
- 21.4 L'ingegnere non può accettare la nomina ad arbitro o ausiliario del giudice e comunque non può assumere in qualsivoglia veste la figura di soggetto giudicante se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
- 21.5 L'ingegnere che abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.

21.6 L'ingegnere si deve astenere dall'assumere incarichi nei seguenti casi:

- a) posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;
- b) esercizio della professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
- c) collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione o collaudo.

Art. 22 – Sanzioni

22.1 La violazione delle norme di comportamento di cui ai precedenti articoli del presente Codice Disciplinare è sanzionata, a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale.

CAPO VII

Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

23.1 Il presente Codice:

- a) è depositato presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati;
- b) é pubblicato sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale e, nella versione recepita e approvata da ogni singolo Consiglio dell'Ordine, sul sito di ciascun Ordine territoriale degli Ingegneri.

I



CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**indicazioni generali per
la trattazione dei giudizi disciplinari**

aprile 2014

Consiglio Nazionale Ingegneri

Presidente	ing. Armando Zambrano
Vice Presidente Vicario	ing. Fabio Bonfà
Vice Presidente	ing. Gianni Massa
Segretario	ing. Riccardo Pellegatta
Tesoriere	ing. Michele Lapenna
Consigliere	ing. Giovanni Cardinale
Consigliere	ing. Gaetano Fede
Consigliere	ing. Andrea Gianasso
Consigliere	ing. Hansjörg Letzner
Consigliere	ing. iunior Ania Lopez
Consigliere	ing. Massimo Mariani
Consigliere	ing. Angelo Masi
Consigliere	ing. Nicola Monda
Consigliere	ing. Raffaele Solustri
Consigliere	ing. Angelo Valsecchi

INDICE

Premessa		pag. 3
Trattazione dei procedimenti disciplinari avanti al Consiglio di disciplina		
– Norme generali		pag. 4
• Richiami normativi		pag. 4
• Consigli di disciplina e Collegi di disciplina		pag. 4
• Giudizi disciplinari riguardanti i laureati triennali		pag. 5
• Conflitto di interesse		pag. 5
• Segnalazioni di violazioni del codice deontologico		pag. 5
• Procedimento disciplinare parallelo a procedimento penale		pag. 6
• Prescrizione		pag. 6
– Fase istruttoria		
• Fase iniziale istruttoria: verifica dei fatti		pag. 6
• Possibilità di difesa dell'incolpato		pag. 6
• Completamento dell'istruttoria		pag. 6
• Audizione dell'incolpato		pag. 6
• Fase finale dell'istruttoria		pag. 7
– Fase decisoria		
• Inizio del giudizio disciplinare		pag. 7
• Citazione dell'incolpato		pag. 7
• Discussione del giudizio disciplinare		pag. 8
• Rinvii a carattere istruttorio		pag. 8
• Sanzioni		pag. 8
• Contenuto della sanzione		pag. 8
• Notifica della sanzione		pag. 9
– Ricorso per impugnazione del provvedimento		pag. 9
– Esecutività delle sanzioni		pag. 9
– Sanzioni derivanti da norme di legge		pag. 10
– Sospensione per morosità		pag. 10
– Reiscrizione dopo la cancellazione		pag. 10
Trattazione dei ricorsi e dei reclami avanti al CNI		
– Norme generali		pag. 11
• Richiami normativi		pag. 11
– Ricorsi		pag. 11
• Oggetto dei ricorsi		pag. 11
• Modalità di presentazione dei ricorsi		pag. 11
• Contenuto dei ricorsi		pag. 11
• Iter dei ricorsi		pag. 11
• Giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla Sezione B dell'albo		pag. 12
• Fase istruttoria		pag. 12
• Fase decisoria		pag. 12
• Contenuto della decisione		pag. 12
• Verbale delle sedute		pag. 13
• Pubblicazione della decisione		pag. 13
– Reclami		pag. 13
• Richiami normativi		pag. 13
• Modalità di presentazione dei reclami		pag. 13
Modulistica		
Modello 1	(Convocazione dell'iscritto per essere udito)	pag. 15
Modello 2	(Convocazione del Collegio di disciplina)	pag. 16
Modello 3	(Citazione dell'incolpato a seguito della deliberazione del Collegio di disciplina di avvio della procedimento disciplinare)	pag. 17
Modello 4	(Notifica all'iscritto della sanzione disciplinare per censura, sospensione o cancellazione)	pag. 18
Modello 5	(Comunicazione al Presidente dell'Ordine della decisione del Consiglio di disciplina)	pag. 19
Modello 6	(Segnalazione dei provvedimenti definitivi di sospensione o di cancellazione)	pag. 20
Modello 7	(Comunicazione al P.M. della sanzione disciplinare inflitta)	pag. 21
Modello 8	(Comunicazione al P.M. a seguito del ricevimento di un ricorso avverso la deliberazione del Collegio di disciplina)	pag. 22
Modello 9	(Invio degli atti di un ricorso al CNI)	pag. 23

PREMESSA

Nel contesto generale delle modifiche apportate agli ordinamenti delle professioni una delle scelte più eclatanti è stata senz'altro quella di sottrarre ai Consigli degli Ordini professionali l'attività disciplinare, con la creazione dei "Consigli di disciplina territoriali".

Tale decisione deriva dalla confusione, che in precedenza poteva essere ipotizzata, fra un organismo di derivazione elettorale quale il Consiglio dell'Ordine da un lato e, dall'altro lato, dall'attribuzione allo stesso organismo di funzioni di magistratura, funzioni che presuppongono, secondo i principi del diritto, una assoluta terzietà.

Chi vive ed ha vissuto l'ambiente ordinistico sa che nella realtà, salvo casi del tutto eccezionali, tale situazione non ha mai impedito ai Consigli degli Ordini di svolgere correttamente il loro compito di magistratura in campo etico-deontologico.

Tuttavia gli Ordini degli Ingegneri non si sono opposti al cambiamento e anzi, a dimostrazione della loro assoluta correttezza e buona fede, hanno previsto la possibilità di introdurre nei Consigli di disciplina anche soggetti estranei all'Ordine, come in poi in molti casi è avvenuto.

Deve però essere sottolineato che l'attribuzione ai nuovi Consigli di disciplina dei compiti di istruzione e di decisione dei giudizi disciplinari non significa affatto che sia stata sottratta agli Ordini la facoltà, o meglio il dovere, di vigilare sul comportamento dei propri iscritti, restando in vigore il disposto dell'art. 5 della legge istitutiva n. 1395 del 24.06.1923 che attribuisce agli Ordini la funzione di *"vigilare alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo (ora tramite i Consigli di disciplina istituiti presso ciascun Ordine, n.d.r.) gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione"*.

Una seconda importante considerazione deve essere fatta per quanto riguarda la struttura dei Consigli di disciplina.

Tali Consigli, sia per la loro specifica attività, sia per la suddivisione in "Collegi" formati da tre Consiglieri ai quali è delegata l'istruzione e la decisione dei singoli procedimenti, sono assimilabili a veri e propri organi giudiziari piuttosto che non a consigli di tipo assembleare.

Non è prevista, infatti, alcuna attività riguardante la trattazione dei giudizi disciplinari che sia svolta dal Consiglio nel suo insieme, per cui eventuali riunioni di tutti i Consiglieri possono avere significato unicamente per quanto riguarda l'organizzazione interna e la scelta di criteri e metodi per lo svolgimento dell'attività, ferme restando le prerogative attribuite dalla legge al Presidente del Consiglio di disciplina.

Questi concetti non sono certo facilmente assimilabili e dovranno essere oggetto di un "rodaggio" che sicuramente, dato l'interesse degli Ordini a far sì che questi nuovi organi possano agire nel modo migliore e più proficuo per la categoria, presto saranno pienamente operativi e funzionali.

TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DA PARTE DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

NORME GENERALI

Richiami normativi

Per quanto riguarda la trattazione dei giudizi disciplinari, la normativa vigente fino all'emanazione del decreto-legge n. 138 del 13/08/2011, convertito nella legge n. 148/2011, era composta essenzialmente dalla Legge 24 giugno 1923 n. 1395 e dal successivo Regolamento di cui al RD 23 ottobre 1925 n. 2537, che prevedeva in sostanza tre possibili livelli di giudizio: Consiglio dell'Ordine provinciale, CNI e - solamente per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere - ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ex art. 17 RD n. 2537/1925).

La nuova normativa, all'art. 3, comma 5, lettera f), ha stabilito che *“gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina”* ed ha disposto che *“la carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali”*.

Al decreto-legge n. 138/2011 ha fatto seguito il DPR 7 agosto 2012 n. 137 (*“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”*) che, all'articolo 8, ha introdotto i Consigli di disciplina territoriali da istituire presso ogni Ordine territoriale, composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali dell'Ordine ed ha stabilito che ad essi *“sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo”*.

Le norme indicate dal DPR n. 137/2012 sono state successivamente riprese, per quanto

concerne la categoria degli Ingegneri, dal *“Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli ingegneri”*, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia del 30 novembre 2012.

Consigli di disciplina e Collegi di disciplina

La nuova normativa ha disposto che nei Consigli di disciplina territoriali l'istruzione e la decisione dei singoli giudizi disciplinari sia di competenza dei Collegi di disciplina composti da tre Consiglieri e che, per quanto non in contrasto con le nuove norme, restano ferme le disposizioni già vigenti in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, intendendosi riferiti ai Consigli di disciplina i riferimenti ai Consigli dell'Ordine contenuti nelle disposizioni precedenti.

E' stato quindi definito quanto segue.

Consigli di disciplina

- I Consigli di disciplina sono organi istituiti presso i Consigli territoriali degli Ordini e sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei rispettivi Consigli dell'Ordine territoriale presso cui sono istituiti.
- Le competenze dei Consigli di disciplina riguardano l'istruzione e la decisione dei procedimenti disciplinari.
- Il Presidente del Consiglio di disciplina è il componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Quando vi sono componenti non iscritti all'albo, il Consiglio è presieduto dal componente con maggiore anzianità anagrafica.
- Il Segretario del Consiglio di disciplina è il componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo. Quando vi sono componenti non iscritti all'albo, le funzioni

di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità anagrafica.

- Il Consiglio di disciplina opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.
- I compiti di segreteria ed assistenza all'attività del Consiglio di disciplina sono svolti dal personale del Consiglio dell'Ordine e le spese relative al funzionamento del Consiglio di disciplina sono poste a carico del bilancio del Consiglio dell'Ordine.

Collegi di disciplina

- I Collegi di disciplina sono composti da tre consiglieri del Consiglio di disciplina e sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati, operando in piena indipendenza di giudizio nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
- Il Presidente del Collegio di disciplina è il componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Quando vi sono componenti non iscritti all'albo, il Collegio è presieduto dal componente con maggiore anzianità anagrafica.
- Il Segretario del Collegio di disciplina è il componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo. Quando vi sono componenti non iscritti all'albo, le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità anagrafica.
- In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all'Ordine.

La formazione dei Collegi, con assegnazione dei consiglieri ai singoli Collegi di disciplina, la ripartizione dei consiglieri all'interno degli stessi e gli aspetti organizzativi e operativi dei Collegi di disciplina sono rimessi alle valutazioni del Presidente del Consiglio di disciplina.

E' importante peraltro che l'assegnazione delle pratiche ai diversi Collegi avvenga secondo criteri prestabiliti che rispondano a criteri di funzionalità e di trasparenza.

Giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla Sezione B dell'albo

I giudizi disciplinari che riguardano soggetti iscritti alla sezione B dell'Albo sono assegnati d'ufficio al Collegio di cui fa parte almeno un Consigliere proveniente dalla sezione B dell'Albo. Nel caso in cui non vi fosse nel Consiglio di disciplina alcun componente della sezione B, i giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti a detta sezione dell'Albo sono assegnati al Consiglio di disciplina dell'Ordine territorialmente più vicino che abbia tra i suoi componenti almeno un iscritto alla sezione B.

Conflitto di interesse

Ove il componente del Collegio di disciplina si trovi in una condizione di conflitto d'interesse e non provveda spontaneamente ad astenersi, lo stesso potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto al provvedimento disciplinare, secondo le modalità stabilite dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Spetta al Presidente del Consiglio di disciplina provvedere alla sostituzione del Consigliere in conflitto di interesse per la trattazione del relativo procedimento con altro componente il Consiglio di disciplina.

Segnalazioni di violazioni del codice deontologico

Le segnalazioni di violazioni del codice deontologico possono pervenire su esposti da parte di persone fisiche o giuridiche che vi abbiano interesse (cittadini, società, enti, ecc..) o su iniziativa del Procuratore della Repubblica.

Qualsiasi segnalazione, esposto o comunque notizia di violazione o di possibile violazione in campo deontologico pervenga al Consiglio dell'Ordine deve immediatamente essere trasmessa al Consiglio di disciplina, non essendo nei poteri dell'Ordine decidere sulla sua eventuale irrilevanza o inammissibilità.

Nel caso di lettere anonime, la decisione di dare eventuale seguito è rimessa al prudente

apprezzamento del Consiglio di disciplina, previa verifica dei fatti esposti.

Procedimento disciplinare parallelo a procedimento penale

Nel caso di un procedimento disciplinare parallelo ad un procedimento penale, il procedimento disciplinare é autonomo e indipendente dal giudizio penale e, pertanto, può essere concluso senza necessariamente attendere l'esito dello stesso.

Prescrizione

La legge professionale degli Ingegneri non contiene disposizioni espresse sulla prescrizione dell'azione disciplinare. In analogia con quanto previsto per altre professioni regolamentate, si ritiene che potrebbe applicarsi il termine di prescrizione di cinque anni, che decorrono dal momento in cui si é verificata la condotta lesiva delle norme deontologiche.

FASE ISTRUTTORIA

Fase iniziale istruttoria: verifica dei fatti

Il procedimento disciplinare ha origine con la segnalazione al Consiglio di disciplina di violazioni del codice deontologico o con la decisione del Consiglio di disciplina di attivarsi autonomamente, essendo venuto a conoscenza di situazioni che possono implicare tali violazioni. I singoli procedimenti sono attribuiti ai Collegi di disciplina dal Presidente secondo i criteri prestabiliti.

Il presidente del Collegio, assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione.

Nell'ambito dell'assunzione di informazioni, é opportuno che il presidente del Collegio di disciplina al quale é stato assegnato il procedimento, senta l'incolpato allo scopo di acquisire elementi atti a fornire opportuna informativa al Collegio.

Per la convocazione dell'incolpato non sono previste procedure particolari. E' opportuno

comunque concedere all'interessato un congruo periodo di tempo per predisporre le proprie difese. In molti casi può risultare utile chiedere all'incolpato una relazione sullo svolgimento dei fatti. Non é indispensabile che, in questa fase iniziale, sia redatto uno specifico verbale dell'incontro con l'incolpato; tuttavia – anche per futura memoria – il verbale va considerato opportuno.

Possibilità di difesa dell'incolpato

In ogni fase del procedimento disciplinare l'incolpato deve sempre essere posto nella piena condizione di interloquire e gli deve essere assicurata la più ampia possibilità di difesa, permettendogli di godere di assistenza legale e/o tecnica e l'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento, previa comunicazione della richiesta agli eventuali soggetti/autori degli atti oggetto dell'accesso.

L'inosservanza di tali previsioni – e quindi la violazione del diritto di difesa – può comportare la nullità alla decisione.

Completamento dell'istruttoria

Il presidente del Collegio, oltre a sentire l'incolpato, può assumere altre informazioni, sentire altre persone, chiedere documenti e in generale svolgere tutte le attività ritenute opportune per accertare i fatti oggetto di contestazione.

Audizione dell'incolpato

Al termine delle verifiche preliminari l'incolpato deve essere convocato avanti al Collegio di disciplina per essere udito sulla situazione. Per tale convocazione non é prevista la notifica con ufficiale giudiziario, é quindi sufficiente una raccomandata A/R, una PEC o altro mezzo idoneo che garantisca comunque la prova dell'avvenuta ricezione (Modello 1).

Nel corso della riunione del Collegio, convocata secondo procedure prestabilite (Modello 2), il presidente espone i fatti e relaziona sull'audizione dell'incolpato e sulle

informazioni ottenute sui fatti che formano oggetto di imputazione.

L'incolpato, eventualmente assistito dal proprio legale e/o dal proprio esperto di fiducia, espone la propria versione dei fatti e svolge le proprie ragioni e difese, anche con eventuali memorie scritte.

**Fase finale dell'istruttoria:
decisione in merito al fatto di dare o meno
inizio a giudizio disciplinare**

Al termine della audizione, fatto uscire l'incolpato, il Collegio discute la situazione e decide se vi sia motivo per dare corso ad un giudizio disciplinare individuando, con riferimento al Codice deontologico, quali norme si possano ipotizzare violate.

Va precisato che in questa fase non si tratta ancora di assumere la decisione, ma semplicemente di valutare se le circostanze che emergono dalle indagini eseguite dal Presidente e dalla audizione dell'incolpato implicano o meno la necessità di dare corso a giudizio disciplinare. La decisione può essere assunta immediatamente oppure, ove il Collegio ritenga necessari ulteriori approfondimenti, in una riunione successiva. Il verbale della riunione, come tutti gli atti e i verbali riguardanti procedimenti disciplinari in ogni loro fase, è riservato e come tale deve essere conservato.

Detto verbale deve contenere le dichiarazioni rese dal Presidente (con eventuale allegazione del rapporto scritto e degli atti e documenti prodotti) e le dichiarazioni fornite dall'incolpato, anche tramite l'eventuale difensore e/o esperto di fiducia, con allegazione degli ulteriori atti e documenti eventualmente prodotti.

Ove il Collegio non ravvisi l'esistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, delibera il non luogo a procedere e l'archiviazione.

Della fase istruttoria non deve essere data comunicazione alla Procura della Repubblica.

FASE DECISORIA

Inizio del giudizio disciplinare

Con la decisione del Collegio di dare corso a giudizio disciplinare inizia la fase decisoria che comporta, come primo adempimento, la nomina da parte del Presidente del Collegio di uno dei tre componenti del Collegio come relatore.

Può essere relatore anche lo stesso Presidente.

Il relatore può a sua volta effettuare ulteriori indagini a carattere istruttorio e, quando ritiene che il procedimento sia sufficientemente istruito, ne informa il Presidente che fa citare l'incolpato a mezzo di ufficiale giudiziario a comparire dinanzi al Collegio di disciplina, in un termine non minore di quindici giorni, per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico (Modello 3).

Deve essere ricordata la necessità di rispettare il termine minimo a comparire di giorni 15, a pena di nullità nella fase decisoria. Detto termine deve essere verificato con riferimento alla data di ricevimento dell'avviso da parte del destinatario e non a quello di spedizione.

Citazione dell'incolpato

La convocazione deve contenere (Modello 3):

- l'indicazione dell'autorità procedente;
- l'indicazione del professionista incolpato;
- un riferimento sintetico ai fatti oggetto dell'imputazione;
- la formulazione dell'addebito che è stato identificato all'esito dell'attività istruttoria;
- l'indicazione della norma, ossia dell'articolo del codice deontologico che si ipotizza violato; tale indicazione deve essere chiara, puntuale ed inequivoca, affinché, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'incolpato possa approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari;

- l'indicazione della facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un esperto di fiducia;
- giorno, ora e sede presso cui avrà luogo il dibattimento.

Discussione del giudizio disciplinare

Alla data indicata ha luogo la riunione di Collegio di disciplina nel corso della quale, dopo la relazione del relatore e lo svolgimento delle difese da parte dell'incolpato, il Collegio assume la decisione. Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Per la validità della seduta devono essere presenti tutti i componenti del Collegio di disciplina.

Nella seduta per la decisione di giudizi disciplinari:

- nessun componente può entrare nella sala riunioni a trattazione avviata;
- nessun componente può uscire dalla sala riunioni fino a decisione assunta;
- la decisione viene presa a maggioranza.

Non é prescritta, a pena di invalidità, la continuità della fase decisoria dopo la conclusione della discussione, né la lettura del dispositivo in udienza. Il Collegio può, soltanto per l'assunzione della decisione, rinviare la riunione a data successiva. Le sedute del Collegio di disciplina non sono pubbliche e le decisioni sono assunte senza la presenza degli interessati.

Rinvii a carattere istruttorio

Nel caso rinvii di carattere istruttorio conseguenti alla decisione di assumere ulteriori elementi o procedere a nuovi accertamenti l'incolpato deve essere avvertito tempestivamente e si deve procedere a nuova convocazione dello stesso avanti al Collegio di disciplina nelle forme regolamentari.

Sanzioni

La decisione del Collegio di disciplina può essere il non luogo a procedere, ove non si

ritengano violate norme deontologiche, oppure l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Nel caso di violazioni accertate, le sanzioni che possono essere pronunciate sono le seguenti:

senza notifica al colpevole con ufficiale giudiziario:

- l'avvertimento: consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di disciplina all'incolpato, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi;

con notifica al colpevole con ufficiale giudiziario:

- la censura, ossia una comunicazione del Presidente del Consiglio di disciplina con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo;
- la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo massimo di sei mesi;
- la cancellazione dall'Albo.

Il verbale della seduta non deve riportare se la decisione è stata presa all'unanimità o a maggioranza; tuttavia il componente del Collegio dissenziente può chiedere che sia messo a verbale il proprio motivato dissenso. La decisione del Collegio di disciplina deve essere sottoscritta dal presidente e dal segretario del Collegio.

Contenuto della sanzione

La decisione deve indicare in maniera esclusiva i fatti e le motivazioni dell'addebito secondo il principio della corrispondenza tra il dedotto ed il pronunciato, onde evitare il formarsi di ogni vizio di ultrapetizione, essendo precluso al Collegio di disciplina di irrogare una sanzione per una diversa qualificazione del fatto oppure modificare il fatto contestato.

Per non fornire lo spunto per possibili ricorsi, la decisione deve essere esposta con

linearità e sinteticità, pur tenendo conto della necessità della completezza della motivazione (perché, altrimenti, si andrebbe a concretizzare un vizio della stessa); è quindi importante che su ogni specifico punto la decisione sia trattata in modo compiuto, senza argomentazioni contraddittorie e facendo riferimento a fatti accertati e non a semplici presunzioni o sospetti.

Devono inoltre essere indicati gli articoli delle norme deontologiche violate.

In sintesi, la decisione del Collegio di disciplina deve contenere l'indicazione di:

- autorità emanante;
- professionista incolpato;
- oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolta portati dall'interessato;
- motivi su cui si fonda l'atto;
- dispositivo, con la specificazione della sanzione inflitta;
- giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata;
- sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

Notifica della sanzione

Ogni decisione del Collegio di disciplina deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio di disciplina che, se trattasi di avvertimento, provvede ad inviare la lettera con la quale sono dimostrate al colpevole le mancanze commesse con l'esortazione e non ricadervi e, se trattasi di censura, sospensione o cancellazione dall'Albo, provvede a notificare la stessa al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario (Modello 4).

Ogni decisione deve inoltre essere inviata al Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale (Modello 5), il quale provvede ai conseguenti adempimenti e alle comunicazioni e/o notifiche del caso (Modello 6).

Deve inoltre essere comunicata senza indugio alla Procura della Repubblica, che potrebbe impugnare la deliberazione disciplinare presentando ricorso al CNI

(Modello 7).

I provvedimenti definitivi (ovvero non impugnati) di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati ai seguenti uffici ed enti (Modello 6):

- Corte di appello,
- Tribunale,
- Prefettura,
- Camera di Commercio avente sede nel distretto dell'Ordine,
- Ministero della Giustizia,
- Ministero degli Interni,
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
- Consiglio Nazionale,
- Consigli degli Ordini italiani,

RICORSO PER IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO ASSUNTO DAL COLLEGIO DI DISCIPLINA

Il ricorso avverso la decisione assunta dal Collegio di disciplina deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e in ogni caso da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato, ossia al Consiglio di disciplina istituito presso l'Ordine territoriale.

ESECUTIVITÀ DELLE SANZIONI

Le sanzioni sono immediatamente esecutive e il ricorso al Consiglio Nazionale non ne sospende automaticamente l'efficacia.

Pertanto, posto che l'incolpato può proporre con il ricorso al Consiglio Nazionale istanza di sospensione dell'efficacia della sanzione ex art.3 DPR n.1199/1971, per un principio di opportunità giuridica, è comunque auspicabile che l'esecuzione delle sanzioni

comminate venga differita alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito per la presentazione del ricorso, prevedendo inoltre che l'eventuale proposizione del ricorso stesso nei termini comporti la proroga del differimento dell'esecuzione della sanzione fino alla decisione del CNI.

SANZIONI DERIVANTI DA NORME DI LEGGE

Nel caso di condanna alla reclusione e alla detenzione il Consiglio di disciplina, sempre tramite un Collegio di disciplina, può disporre il provvedimento disciplinare di cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione, a seconda delle circostanze.

La sospensione ha sempre luogo quando sia stato emesso ordine di custodia cautelare in carcere e fino alla sua revoca.

Si deve tener conto, a questo proposito, che la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare o un provvedimento che abbia fatto cessare lo stato di detenzione per effetto del semplice decorso dei termini non può considerarsi revoca del mandato o della misura della custodia cautelare in carcere, che si verifica solo qualora vengano meno i presupposti (sufficienti indizi di colpevolezza ed altri requisiti previsti dalla legge), in base ai quali è stato emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale.

Qualora si tratti di condanna tale da impedire l'iscrizione nell'Albo (perdita dei diritti civili) deve essere sempre ordinata la cancellazione dall'Albo.

In questi casi il provvedimento di cancellazione é assunto dal Consiglio dell'Ordine, a seguito di formale decisione (trattasi di atto dovuto) e comunicazione del Consiglio di disciplina.

SOSPENSIONE PER MOROSITÀ

Gli iscritti che non adempiono al versamento delle quote annuali di iscrizione sono sospesi dall'esercizio professionale a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536, ma solo a seguito di formale e regolare procedimento disciplinare avanti al Consiglio di disciplina, avverso il quale è data la possibilità di ricorso, in sede giurisdizionale, davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio di disciplina quando l'iscritto dimostri di aver pagato le quote dovute.

REISCRIZIONE DOPO LA CANCELLAZIONE

Chi sia stato cancellato dall'Albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

- a) nel caso previsto dall'art. 46 RD n. 2537/1925, quando abbia ottenuta la riabilitazione giuste le norme del codice di procedura penale;
- b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'Albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative; ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità del DM 1 ottobre 1948 (*"Norme di procedura per la trattazione per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri"*).

TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEI RECLAMI AVANTI AL C.N.I.

NORME GENERALI

Richiami normativi

Ai sensi dell'art.10 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 (*"Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto"*), l'interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale contro la deliberazione del Consiglio di disciplina.

Le modalità relative alla presentazione dei ricorsi sono contenute nel successivo DM 1 ottobre 1948 *"Norme di procedura per la trattazione per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri"*.

RICORSI

Oggetto dei ricorsi

I ricorsi avanti al Consiglio Nazionale ex R.D. n. 2537/1925 possono riguardare l'impugnazione dei seguenti provvedimenti:

- deliberazioni disciplinari dei Collegi di disciplina (art. 48);
- deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in relazione alla domanda di iscrizione all'albo (art. 10);
- deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in relazione alla cancellazione dall'albo e alla domanda di riammissione (art. 21);
- deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in relazione alla revisione dell'albo (art. 22).

Modalità di presentazione dei ricorsi

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale Ingegneri possono essere proposte dal professionista interessato e devono essere presentate, a pena irricevibilità, entro il termine di 30 giorni dalla avvenuta notificazione del provvedimento impugnato.

Il ricorso per impugnazione deve essere presentato o notificato presso il Consiglio di Disciplina che ha emesso la deliberazione

che si intende impugnare.

Nel caso in cui le deliberazioni siano ritenute contrarie a disposizioni di legge o a regolamenti, il ricorso può inoltre essere presentato, entro lo stesso termine di 30 giorni, dal Procuratore della Repubblica. Non sono ammessi ricorsi presentati da altri soggetti. Il termine di 30 giorni per proporre ricorso è soggetto alla sospensione del periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre (46 giorni). Il Consiglio di disciplina, a sua volta, ha 30 giorni di tempo per inviarlo al Consiglio Nazionale.

Il ricorso deve essere redatto su carta bollata; se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero è redatto in carta non bollata. La mancata apposizione del bollo nei casi dovuti non comporta la improcedibilità del ricorso, ma solo la necessità di regolarizzazione (ex art. 19 DPR 26/10/1972 n. 642).

Contenuto dei ricorsi

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato della copia autenticata della deliberazione impugnata e dei documenti eventualmente necessari a provare la fondatezza del ricorso stesso.

Il ricorso deve inoltre indicare il recapito per le future comunicazioni da parte del CNI, in mancanza del quale la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Iter dei ricorsi

Il ricorso deve essere presentato o notificato, al Consiglio di disciplina che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare o presso l'Ordine, nel caso di ricorsi avverso i provvedimenti di iscrizione all'albo.

Se il ricorso è presentato dall'iscritto, egli deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

Il Consiglio di disciplina/l'Ordine territoriale annota a margine la data di presentazione e comunica subito il ricorso:

- alla procura della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se il ricorrente è il professionista (Modello 8);
- al professionista, se il ricorrente è la Procura della Repubblica.

Il ricorso, insieme agli atti del procedimento, deve rimanere depositato presso il Consiglio di disciplina/l'Ordine per trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine stabilito per ricorrere (anche se il ricorso è stato presentato in precedenza): in tale mese sia l'interessato che la Procura della Repubblica possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni e presentare documenti. Successivamente gli atti, unitamente agli eventuali documenti presentati nel periodo in cui il fascicolo è rimasto presso la sede del Consiglio di disciplina/dell'Ordine, sono inviati dal Consiglio di disciplina/dall'Ordine al CNI, unitamente ad un fascicolo separato contenente una copia in carta libera del ricorso e una copia in carta libera della deliberazione impugnata (Modello 9).

Il CNI ricevuto il ricorso lo invia al Ministero della Giustizia per la fascicolazione. Qualora il ricorso non sia completo nelle sue parti il Ministero provvede direttamente a farne richiesta al Consiglio di disciplina (o all'Ordine, nel caso di provvedimenti di iscrizione all'albo) e/o al ricorrente. Il ricorso fascicolato e completo nelle sue parti ritorna al CNI.

Giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla Sezione B dell'albo

I giudizi disciplinari che riguardano soggetti iscritti alla sezione B dell'Albo sono decisi dai Consiglieri Nazionali iscritti alla stessa sezione B. Nel caso vi sia un solo Consigliere Nazionale iscritto alla sezione B, lo stesso svolge l'attività istruttoria e decisoria in composizione monocratica.

Fase istruttoria

Il CNI invita le parti, con lettera raccomandata, a prendere visione del fascicolo ed a produrre memorie difensive e

ulteriori documenti e repliche in un periodo di tempo stabilito. In tale periodo, prima della nomina del relatore, il Presidente può disporre le indagini ritenute opportune.

Quindi, qualora il Consiglio Nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il Presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta.

Può anche informare il professionista, che ne abbia fatto richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere sentito personalmente.

Fase decisoria

Scaduto il termine fissato, il Presidente nomina il Consigliere-relatore del ricorso.

Viene quindi fissata la data per la trattazione del ricorso. Detta data viene comunicata al Consiglio di disciplina/ all'Ordine, all'interessato e alla Procura della Repubblica con lettera raccomandata.

Il giorno dell'udienza possono essere presenti il rappresentante del Consiglio di disciplina/dell'Ordine, il ricorrente ed eventuali legali e/o esperti nell'interesse del ricorrente stesso.

Le sedute del Consiglio Nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere-relatore che riassume il ricorso, fa entrare le parti, insieme o separatamente, anche varie volte ove ciò sia ritenuto necessario.

Quindi, in assenza delle parti, si procede alla discussione.

Al termine della discussione la decisione viene posta ai voti e viene decisa a maggioranza.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente, il quale, quindi, vota per ultimo.

Contenuto della decisione

La decisione è pronunciata in nome del

popolo italiano.

La decisione deve contenere:

1. il nome del ricorrente;
2. l'oggetto dell'impugnazione;
3. le motivazioni della decisione;
4. il dispositivo;
5. l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui é pronunciata;
6. la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

Verbale delle sedute

Il processo verbale delle sedute é redatto dal Consigliere Segretario e deve contenere:

- indicazione del giorno, mese ed anno in cui ha luogo la seduta;
- nome del Presidente, del Segretario e dei membri del Consiglio intervenuti;
- indicazione dei ricorsi esaminati;
- provvedimenti presi per ciascun ricorso;
- firme del Presidente e del Segretario.

In assenza del Segretario il Presidente ne affida temporaneamente le funzioni al Consigliere più giovane come età.

Pubblicazione della decisione

La pubblicazione della decisione consiste nel deposito dell'originale nella segreteria del CNI, che ne invia copia, con lettera raccomandata, al professionista interessato, al Consiglio di disciplina/all'Ordine che ha emesso il provvedimento e alla Procura della Repubblica. E' in facoltà del Presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse, tenendo conto di quanto disposto dalla legge n. 241/1990, con le successive modifiche e integrazioni, che specifica i casi in cui esiste il diritto all'accesso ai documenti e i casi di esclusione.

La procedura per l'accesso agli atti é contenuta nel DPR n.184/2006, che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel Capo V della Legge n. 241/1990.

RECLAMI

Richiami normativi

Il D.Lgs.Lgt. 23/11/1944 n. 382 (*"Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali"*) (ora: Consigli Nazionali) fissa – tra l'altro - le modalità di elezione dei Consigli degli Ordini (ora modificate dal DPR 8/07/2005 n.169 : *"Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali"*) e, nello stesso tempo, indica le modalità dei reclami avverso agli esiti delle elezioni stesse.

Modalità di presentazione dei reclami

Il reclamo contro i risultati dell'elezione può essere presentato da ciascun professionista iscritto nell'albo o dal Procuratore della Repubblica.

Diversamente da quanto avviene per i ricorsi, il reclamo deve essere presentato dal ricorrente direttamente al CNI, entro 10 giorni dalla data di proclamazione del nuovo Consiglio. Il reclamo può essere in carta semplice e senza la ricevuta di pagamento della tassa di ricorso.

Per il resto, l'iter dei reclami segue una procedura analoga a quella che viene adottata per i ricorsi. Per quanto riguarda la possibilità per ciascun professionista di proporre reclami sull'esito delle elezioni, la sentenza della Corte Costituzionale del n. 477 del 26/11/2002 ha statuito che la notificazione si perfeziona, per il notificante, dalla data di consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario o al servizio postale, in caso di notifica con tale mezzo. Di conseguenza, il reclamo consegnato all'ufficiale giudiziario entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione si considera tempestivo.

MODULISTICA

Modello 1
(Convocazione dell'iscritto per essere udito)

raccomandata a.r. / PEC
prot.
data,

Egr. Ing./ Ing. iunior

Via _____

Oggetto: Procedimento disciplinare n.
Convocazione ex art. 44, primo comma, R.D. 23/10/1925 n. 2537

Con la presente si comunica che la S.V. é convocata per il giorno alle ore presso la sede del Consiglio di disciplina, ... Collegio di Disciplina, via, per essere udito in relazione a presunte violazioni del vigente Codice Deontologico in riferimento a (*specificare sinteticamente l'addebito*).

In tale occasione Ella potrà avvalersi di un'assistenza legale e/o di un esperto di fiducia.

In caso di Sua assenza non giustificata da un legittimo impedimento, il Collegio di disciplina assumerà ugualmente le decisioni sul caso.

Distinti saluti.

Il Presidente del Collegio di disciplina

Modello 2
(Convocazione del Collegio di disciplina)

PEC prot.
data,

Egr.

Via _____

Oggetto: Procedimento disciplinare n.
Convocazione del Collegio di disciplina per

I componenti del ... Collegio di disciplina sono convocati per la seduta del giorno
..... alle ore presso la sede del Collegio in via per

Si ricorda che per la validità della seduta devono essere presenti tutti i componenti del
Collegio.

Distinti saluti.

Il Presidente del Collegio di disciplina

Modello 3

**(Citazione dell'incolpato a seguito della deliberazione
del Collegio di disciplina di avvio del procedimento disciplinare)**

Notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario (Doppia copia in bollo)

ATTO DI CITAZIONE EX ART. 44, SECONDO COMMA, DEL R.D. 23/10/1925 n. 2537

prot.
Procedimento disciplinare n.
data,

Egr. Ing./ Ing. iunior

Via _____

Oggetto: Giudizio disciplinare n.
Citazione ex art. 44, secondo comma, R.D. 23/10/1925 n. 2537

Quale Presidente del Collegio di disciplina presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di, , con il presente atto La informo che il ... Collegio di disciplina, nella seduta del ha deliberato di promuovere nei Suoi confronti procedimento disciplinare per violazione degli artt. delle vigenti norme del Codice Deontologico.

I fatti contestati riguardano (*riferimento sintetico ai fatti oggetto dell'imputazione*).

Dovendosi procedere alla discussione del suddetto procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 44 del R.D. n. 2537/1925,

CITO

la S.V. a comparire dinanzi al Collegio di disciplina presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di il giorno alle ore in via per essere sentito sui fatti per i quali è stato incolpato.

Le comunico che la S.V. potrà presentare eventuali documenti a suo discarico e farsi assistere da un legale e/o da un esperto di fiducia.

Le comunico inoltre che, ove non si presenti senza giustificare un legittimo impedimento, si procederà in Sua assenza.

Il Presidente del Collegio di disciplina

Modello 4
**(Notifica all'iscritto della sanzione disciplinare
della censura, sospensione o cancellazione)**

notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario
prot.
data,

Egr. Ing./ Ing. iunior

Via _____

Oggetto: Procedimento disciplinare n.
Comunicazione dell'esito del giudizio disciplinare.

In riferimento al procedimento disciplinare in oggetto si trasmette, in allegato alla presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del R.D. n. 2537/1925, copia della decisione adottata dal Consiglio di disciplina istituito presso questo Ordine, ... Collegio di disciplina, nella seduta del

Si comunica inoltre che avverso detta decisione la S.V. ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale entro il termine di trenta giorni, nelle forme e procedure stabilite dal D.M. 1/10/1948.

Distinti saluti.

il Segretario del Consiglio di disciplina

Il Presidente del Consiglio di disciplina

Allegato:

Modello 5

(Comunicazione al Presidente dell'Ordine della decisione del Collegio di disciplina)

prot.
data,

Ill.mo Presidente
dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di ...

Oggetto: Procedimento disciplinare n.
Comunicazione dell'esito del giudizio disciplinare.

In riferimento al procedimento disciplinare in oggetto si trasmette, in allegato alla presente, copia della decisione adottata dal Consiglio di disciplina istituito presso questo Ordine, Collegio di disciplina, nella seduta del , per i successivi adempimenti.

Distinti saluti.

il Segretario del Consiglio di disciplina

Il Presidente del Consiglio di disciplina

Allegato:

Modello 6

(Segnalazione dei provvedimenti definitivi di sospensione o di cancellazione)

(da inviare a tutti gli enti ai quali é trasmesso l'Albo)

Raccomandata a.r./ PEC
Procedimento disciplinare n.
prot.
data

Spett. Ente.....

.....

.....

Oggetto: comunicazione di sanzione disciplinare di (sospensione / cancellazione)

Si comunica con la presente che il Consiglio di disciplina istituito presso questo Ordine, con decisione assunta dal ... Collegio di disciplina nella seduta del, ha pronunciato la sanzione della (sospensione / cancellazione) nei confronti dell'Ing./ Ing. iunior..... iscritto all'albo degli Ingegneri della provincia di matricola n.

Distinti saluti.

il Segretario dell'Ordine

Il Presidente dell'Ordine

Modello 7

(Comunicazione al P.M. della sanzione disciplinare inflitta)

Raccomandata a.r./ PEC
Procedimento disciplinare n.
prot.
data

Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di

Oggetto: Comunicazione esito procedimento disciplinare assunto nei confronti dell'Ing./Ing.
iunior per violazione del Codice Deontologico

Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537, si
comunica che il Consiglio di disciplina istituito presso questo Ordine, con decisione assunta dal
... Collegio di disciplina nella seduta del, ha pronunciato la sanzione di nei confronti
dell'Ing/Ing. iunior..... iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di matricola n.

Si allega copia della decisione pronunciata ai sensi dell'art. 44 del R.D. n. 2537/1925.
Distinti saluti.

il Segretario del Consiglio di disciplina

Il Presidente del Consiglio di disciplina

Allegato:

Modello 8

**(Comunicazione al P.M. a seguito del ricevimento di un ricorso
avverso la deliberazione del Collegio di disciplina)**

Raccomandata a.r.,
Procedimento disciplinare n.
prot.
data

Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di

Oggetto: Invio copia ricorso dell'Ing./Ing. iuniorex DM 1/10/1948

Si trasmette in allegato copia del ricorso presentato dall'Ing./ Ing. iunior..... iscritto all'albo degli Ingegneri della provincia di matricola n., avverso alla decisione del Consiglio di disciplina istituito presso questo Ordine, Collegio di disciplina, nella seduta in data..... ai sensi dell'art. 5 del DM 1/10/1948, per le valutazioni di spettanza.

Distinti saluti.

il Segretario del Consiglio di disciplina

Il Presidente del Consiglio di disciplina

Allegato:

Modello 9
(invio degli atti di un ricorso al CNI)

Raccomandata a.r./PEC
Procedimento disciplinare n.
prot.
data

Spett. CNI
Consiglio Nazionale Ingegneri
via IV Novembre 114
00187 ROMA

Oggetto: trasmissione ricorso

Si trasmette, in allegato alla presente, il ricorso presentato dall'ing./Ing. iunior iscritto all'albo degli Ingegneri della provincia di matricola n. ai sensi del DM 1 ottobre 1948 avverso la sanzione disciplinare inflitta dal Consiglio di disciplina istituito presso questo Ordine, Collegio di disciplina, nella seduta del

Sono, pertanto, allegati alla presente:

- ricevuta autentica della raccomandata relativa alla comunicazione al P.M. del ricorso e copia autenticata della nota di trasmissione;
- ricorso in bollo prodotto in data corredato della copia autentica della deliberazione impugnata e della ricevuta del versamento eseguito;
- fascicolo degli atti e documenti, comprendente:
 - 1) lettere di convocazione e notifiche;
 - 2) estratto verbale audizione;
 - 3) relazione del relatore;
 - 4) estratto verbale di pronuncia della sanzione disciplinare.

In fascicolo separato vengono, altresì, allegati:

- copia in carta libera del ricorso;
- copia della deliberazione impugnata.

Distinti saluti.

il Segretario del Consiglio di disciplina

Il Presidente del Consiglio di disciplina

Allegati: